



Camera di Commercio  
Sondrio



**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI**  
**INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE**  
**E DI**  
**PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI**  
(approvato dal Consiglio con deliberazione n. 14 del 18 dicembre 2017)

Indice

PREMESSA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE.

Art. 1 - Principi generali.

Art. 2 - Inserimento nel programma promozionale e pubblicità.

TITOLO II – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE.

Art. 3 – Interventi mediante appositi bandi o avvisi.

Art. 4 – Soggetti beneficiari.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità.

Art. 6 - Spese ammissibili.

Art. 7 - Istruttoria della domanda.

Art. 8 - Adozione della determinazione per la concessione dell'intervento.

Art. 9 – Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo. Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati.

Art. 10 – Pubblicità.

TITOLO III – CONTRIBUTI SU PROGETTI.

Art. 11 – Sostegno finanziario ad Enti Pubblici, Società Pubbliche, Fondazioni o Associazioni.

Art. 12 – Spese ammissibili.

Art. 13 – Istruttoria della domanda.

Art. 14 – Adozione della deliberazione per la concessione dell'intervento.

Art. 15 – Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo. Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati.

Art. 16 - Pubblicità.



#### TITOLO IV – CONCESSIONE DI PATROCINIO.

Art. 17 – Criteri generali.

#### TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI.

Art. 18 – Privacy.

Art. 19 – Normativa comunitaria – Regime applicato.

Art. 20 – Entrata in vigore.

### PREMESSA

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio, di seguito Camera di Commercio, a norma dell'art. 1 della Legge 580/1993 e s.m.i. e del proprio Statuto, svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Con il presente regolamento, la Camera di Commercio definisce – a norma dell'art. 12 della Legge 241/1990 – i criteri e le modalità per la concessione degli interventi finanziari camerale, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficacia a cui ispira la propria azione amministrativa. Gli interventi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

##### Art. 1

##### Principi generali

1. La Camera di Commercio inserisce annualmente nel proprio preventivo, in attuazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, un programma di interventi di sostegno allo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali e nel sostegno di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti. Le aree di intervento sono individuate in coerenza con la programmazione strategica approvata dal Consiglio.
2. Ai fini del presente regolamento, per intervento di sostegno si intende qualsiasi modalità agevolativa o aiuto che si risolve nella concessione di un beneficio di natura economica a favore di un'impresa o di altro soggetto, quali: contributi, finanziamenti, prestazioni di servizi a condizioni agevolate, ecc..



3. La Camera di Commercio indirizza, di norma, i propri interventi di sostegno tenendo conto dei seguenti criteri generali:
- a) Limitazione della concessione di contributi di modesta entità al fine di concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo e impulso economico;
  - b) priorità alle iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico e occasionale;
  - c) apertura delle iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati sull'intero territorio provinciale, senza discriminazioni;
  - d) intensità di aiuto di norma non superiore al 60%;
  - e) irretroattività degli interventi, salvo quanto disposto al successivo art. 6 comma 2 lett. e);
  - f) preferenza per le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, organismi ed associazioni di categoria;
  - g) esclusione delle iniziative che abbiano interesse meramente interno ad associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
  - h) preferenza per le iniziative che abbiano rilevanza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
  - i) rotazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

## **Art. 2**

### **Inserimento nel programma promozionale e pubblicità**

1. I provvedimenti amministrativi di concessione di interventi di sostegno devono avere come punto di riferimento il programma delle attività promozionali inserito nel Preventivo annuale, nella cui impostazione devono essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, degli indirizzi della politica economica nazionale e di quella regionale.
2. Al programma viene data idonea divulgazione mediante pubblicazione ed inserimento della relazione al preventivo sul sito internet istituzionale della Camera, onde consentire la consultazione ad ogni soggetto interessato.

## **TITOLO II**

### **INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

## **Art. 3**

### **Interventi mediante appositi bandi o avvisi**

1. La regolamentazione delle iniziative approvate dalla Giunta con le quali sia disposta la concessione a favore di una pluralità di imprese di interventi di sostegno alle imprese è



- demandata alle disposizioni ed ai termini stabiliti in bandi o avvisi a sportello approvati con provvedimento adottato dal Dirigente competente, individuato dalla Giunta, in attuazione dei criteri generali stabiliti dalla Giunta medesima e, solo per quanto non specificatamente previsto, dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. I bandi e gli avvisi a sportello sono pubblicati sul sito internet istituzionale camerale e devono in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:
    - a) limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno sul bilancio camerale;
    - b) soggetti ammissibili;
    - c) natura dell'agevolazione;
    - d) importo minimo e massimo del contributo concedibile, espresso in valore e in percentuale rispetto alle spese ammissibili, anch'esse da indicare entro un importo minimo ed uno massimo;
    - e) spese ammissibili;
    - f) termini di presentazione delle domande; disposizioni inerenti la automatica sospensione dei termini di presentazione; possibilità e relative modalità di rifinanziamento dell'iniziativa;
    - g) criteri per l'esame delle domande;
    - h) modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione;
    - i) termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; disciplina delle eventuali proroghe;
    - j) normativa in materia di aiuti di stato applicata, regolamenti comunitari di riferimento e gli estremi di pubblicazione sulla GU dell'Unione Europea;
    - k) modalità di rendicontazione e disciplina delle eventuali proroghe;
    - l) soglia minima di spesa, di norma superiore al 50% delle spese ammesse, che comporta la revoca dell'intervento finanziario camerale;
    - m) casi di revoca.
  3. Le domande devono essere presentate, di norma, per via telematica e con sottoscrizione digitale, tramite posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale. In ogni caso, tutta la modulistica necessaria deve essere pubblicata sul sito istituzionale.
  4. Negli interventi mediante avviso a sportello si applica l'art. 4 del D. Lgs. 123/1998 sulla procedura automatica.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti beneficiari**

1. Gli interventi camerale disciplinati dal presente Titolo sono riservati alle imprese che, indipendentemente dalla sede legale, svolgono la propria attività produttiva nella provincia di Sondrio – sia che ciò avvenga presso la sede legale oppure presso unità locale – come risultante



dal Registro delle Imprese/REA.

2. I soggetti beneficiari possono essere, di norma, solo le PMI<sup>1</sup> (salvo espressa disposizione contraria prevista dal bando) secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008 e successive eventuali modificazioni.
3. Ai sensi del presente Titolo possono essere destinatarie degli interventi camerali solo le PMI iscritte nel Registro delle Imprese secondo la normativa vigente. Non sono quindi ammesse concessioni di contributi ed altre agevolazioni ad associazioni, fondazioni o altri soggetti che, pur annotati nel REA, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese secondo la normativa nazionale in vigore.
4. Non sono ammesse le imprese partecipate in qualsiasi misura, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici.

## **Art. 5**

### **Requisiti di ammissibilità**

1. Per accedere agli interventi camerali le imprese devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi. Per il diritto annuale<sup>2</sup> è fatta salva la possibilità di regolarizzazione entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non superiore a 10 giorni. In tal caso i termini previsti dall'art. 7 vengono sospesi.
2. Non sono ammesse le domande presentate da soggetti che risultano sottoposti alle procedure concorsuali e da imprese in scioglimento e/o liquidazione.
3. Non sono di regola ammesse inoltre le imprese che nel biennio precedente, essendo beneficiarie di un intervento di sostegno camerale, vi hanno rinunciato senza giustificato motivo oppure oltre i termini previsti dai singoli bandi.
4. La mancanza anche solo di un requisito di ammissibilità comporta la decadenza dell'intervento finanziario camerale in ogni fase di gestione dell'intervento.

---

<sup>1</sup> Non è considerata PMI la società controllata direttamente o indirettamente da soggetti pubblici in misura pari almeno al 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (art. 3, comma 4, all. 1, reg.800/2008).

<sup>2</sup> Diritto annuale è da intendersi con esclusione di interessi e sanzioni.



## Art. 6

### Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture quietanzate<sup>3</sup> o documenti equipollenti, intestati al richiedente il beneficio camerale. Le spese si intendono al netto di IVA.
2. Non sono ammissibili, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento finanziario:
  - a) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, altre manifestazioni conviviali, etc.);
  - b) le spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
  - c) le spese di investimento e le quote di patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
  - d) le spese di servizi e consulenza di professionisti, imprese, enti, etc. che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, essere collegati con il soggetto richiedente;
  - e) le spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda; nel caso di progetti particolarmente complessi e in considerazione della tipologia dell'iniziativa, possono essere ammesse quelle sostenute nei 3 mesi precedenti all'approvazione dell'iniziativa da parte della Giunta, ove le spese ammissibili effettuate in tale periodo non sono superiori al 25% del totale;
  - f) le spese ordinarie di funzionamento e di gestione sostenute direttamente dal soggetto richiedente o gestore dell'iniziativa. Le spese di personale possono essere ammesse nel limite del 20% dei costi ammissibili, ove specificamente riferite alle attività progettuali (es. ricerca e innovazione, internazionalizzazione).
3. Le spese di pubblicità e comunicazione possono essere considerate ammissibili per una quota non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo, ad eccezione dei casi in cui le azioni pubblicitarie e di comunicazione costituiscono elementi essenziali del progetto.

---

<sup>3</sup> La quietanza è regolata ex Art. 1199 Cod. Civ. – Il Creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

La quietanza deve essere redatta per iscritto e può consistere anche in dichiarazioni siglate e timbrate.



## **Art. 7**

### **Istruttoria della domanda**

1. La responsabilità del procedimento relativo alle singole domande di agevolazione, condotto ai sensi della Legge 241/1990 e volto ad accertare l'esattezza dei dati in esse contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito, è assegnata al responsabile dell'U.O. competente individuata dal Dirigente competente.
2. Il responsabile del procedimento, ove sia necessario, provvede alla richiesta – anche per le vie brevi – di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.
3. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne espone le risultanze al Dirigente competente.
4. L'istruttoria delle domande deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse. In caso di richiesta di eventuale documentazione integrativa i termini si sospendono per il periodo indicato dal Responsabile dell'U.o. competente (massimo 30 giorni) decorso il quale riprende a decorrere il termine residuo.

## **Art. 8**

### **Adozione della determinazione per la concessione dell'intervento**

1. I provvedimenti per la concessione dell'intervento camerale sono adottati dal Dirigente competente.
2. La determinazione deve, in particolare, indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse del provvedimento devono essere illustrate, in ordine cronologico: la sequenza dei fatti, la data della domanda e suoi contenuti, l'istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere valutata l'ammissibilità della richiesta. Infine va verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione dell'intervento camerale.
3. Il dispositivo deve indicare il soggetto beneficiario e l'importo dell'agevolazione concessa; qualora si tratti di un contributo, lo stesso deve essere espresso in valore e in percentuale sui costi preventivati ed ammessi.

## **Art. 9**

### **Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo.**

#### **Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati**

1. Il responsabile del procedimento dà comunicazione all'impresa interessata dell'intervenuta adozione del provvedimento in ordine all'intervento, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'ufficio competente :



- a. entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, copia della stessa sottoscritta per accettazione;
  - b. entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o entro il diverso termine previsto dal bando o avviso, pena la decadenza del diritto al contributo, la rendicontazione (salvo i casi diversamente disciplinati dal bando).
2. La mancata trasmissione delle predette comunicazioni o l'assenza di risposta dell'interessato alla richiesta di chiarimenti entro i termini fissati, senza giustificato motivo, comportano la decadenza del diritto al contributo.
  3. Pervenuta la documentazione attinente la rendicontazione, dopo averne verificato la completezza e il contenuto, il responsabile del procedimento trasmette la pratica al Dirigente competente per l'adozione della determinazione di liquidazione. Successivamente il contributo viene erogato tramite emissione di mandato di pagamento.
  4. L'erogazione del contributo avviene entro 30 giorni dal perfezionamento della rendicontazione.
  5. Nel caso di non accoglimento della richiesta di liquidazione e della conseguente revoca dello stesso, si applica l'art. 10-bis della Legge 241/1990 sul preavviso di diniego.

#### **Art. 10**

##### **Pubblicità**

1. Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, artt. 26 e 27 e s.m.i. nella apposita sotto-sezione "Sovvenzioni e contributi" dell'"Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale camerale viene pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari, con l'ammontare dei contributi finanziari camerali erogati.
2. Nella predetta sotto-sezione, in un'ottica di completa trasparenza, viene altresì pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi camerali di importo inferiore a quello stabilito dai predetti articoli di legge.
3. Vengono inoltre pubblicati i tempi effettivi di erogazione del contributo per garantire la trasparenza della performance.

### **TITOLO III**

#### **CONTRIBUTI SU PROGETTI**

#### **Art. 11**

##### **Sostegno finanziario ad Enti Pubblici, Società Pubbliche, Fondazioni o Associazioni**

1. La Camera di Commercio concede contributi a sostegno di progetti promozionali che risultino coerenti rispetto alle finalità istituzionali ed alla programmazione camerale a favore di Enti





pubblici, Società Pubbliche<sup>4</sup>, Associazioni imprenditoriali, Fondazioni.

Sono altresì finanziabili enti ed organismi senza fini di lucro, espressione di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile, quali ad esempio consorzi, società consortili, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, comitati e altri soggetti no-profit, aventi sede ed attività in provincia di Sondrio, in quanto coerenti alle finalità istituzionali ed alla programmazione camerale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano ottenere il sostegno finanziario camerale per un'iniziativa e/o progetto rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale e coerente con la programmazione strategica camerale, debbono presentare, quando possibile per via telematica e con sottoscrizione digitale, tramite posta elettronica certificata, apposita domanda, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa. Il finanziamento delle predette domande di contributo è valutato dal Consiglio camerale, su proposta della Giunta, in seno al programma annuale delle attività promozionali all'interno del Preventivo. L'avvenuto inserimento dell'iniziativa all'interno del programma annuale delle attività promozionali è comunicato al richiedente con lettera a firma del Presidente in cui sono specificati l'entità del contributo concesso, in valore ed in termini percentuali sulle spese ammesse ed ogni altra condizione o informazione inerente la gestione dello stesso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi da 2 a 5. Le modifiche significative alle modalità di svolgimento dell'iniziativa rispetto a quanto inizialmente comunicato e valutato devono essere comunicate tempestivamente alla Camera di Commercio. In tali casi trovano integralmente applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 15.
3. In sede di predisposizione del programma annuale delle attività promozionali, all'interno del Preventivo, può altresì essere prevista una disponibilità di risorse destinata al finanziamento di ulteriori richieste di contribuzione, che dovessero pervenire in corso d'anno, entro i 30 giorni precedenti all'avvio dell'iniziativa.
4. Il sostegno alle iniziative di cui al comma 1 è di norma rappresentato da contributi sulle spese; l'eventuale pagamento diretto di fatture deve essere adeguatamente motivato e non può superare l'importo di 20.000,00 Euro, Iva esclusa. E' altresì ammesso il contributo diretto a costituzione o ad integrazione di specifici fondi rischi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
5. Non sono ammessi interventi a favore di iniziative già concluse o avviate, per la cui realizzazione non sia stato preventivamente richiesto e deliberato l'apporto della Camera nei modi previsti dal primo capoverso.

---

<sup>4</sup> Si intendono quali Società Pubbliche le società dove Pubbliche Amministrazioni detengono una partecipazione maggioritaria tale da assicurarne il controllo.



6. La richiesta di concessione dell'intervento camerale, datata e sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o del legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria, deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente;
  - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo (indicando anche la data esatta di svolgimento e il termine), nella quale devono essere evidenziati, attraverso specifici indicatori quantitativi, gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione del progetto e le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale;
  - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed i proventi attesi dell'iniziativa;
  - d) la misura dell'intervento richiesto all'ente camerale;
  - e) l'impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale secondo le modalità di volta in volta definite dall'ente camerale, tra cui adeguato e corretto uso del logo camerale;
  - f) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto la pena di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio.
7. Non sono ammissibili le richieste provenienti da soggetti che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale o con gli obblighi contributivi se dovuti. E' fatta salva la possibilità di regolarizzare il pagamento del solo diritto annuale, entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non superiore a 10 giorni. In tal caso i termini previsti dall'art. 13 vengono sospesi. La mancanza anche solo di un requisito di ammissibilità comporta la decadenza dell'intervento finanziario camerale.

## **Art. 12**

### **Spese ammissibili**

1. Le iniziative ammesse al contributo vengono finanziate per un importo che non può di norma superare il 50% delle spese preventivate ed ammissibili. Nel caso di interventi di rilevante impatto territoriale, la quota di partecipazione camerale può essere elevata, con provvedimento motivato, fino ad un massimo dell'80% delle spese preventivate e ammissibili.  
L'entità del contributo è determinato in rapporto alla valenza dell'iniziativa con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Camera di Commercio.
2. Il contributo camerale non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.



3. Sono ammissibili al contributo esclusivamente i costi direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture quietanzate o documenti equipollenti, intestati al richiedente il beneficio camerale. Le spese si intendono al netto di IVA, salvo nei casi in cui il beneficiario non dichiara espressamente di non svolgere attività commerciale.
4. In caso di incarichi, collaborazioni o prestazioni di servizio rendicontate per importi superiori a 2.000,00 Euro deve essere presentata idonea documentazione di supporto (contratto, lettera d'incarico, disciplinare, etc.).
5. Non sono ammissibili, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento finanziario:
  - a) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, altre manifestazioni conviviali, etc.);
  - b) le spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
  - c) le spese di investimento e le quote di patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
  - d) le spese per servizi e consulenza di professionisti, imprese, enti, etc. che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, essere collegati con il soggetto richiedente;
  - e) le spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda.
6. Le spese di pubblicità e comunicazione accessorie al progetto sono ammissibili per una quota non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo, ad eccezione dei casi in cui le azioni pubblicitarie e di comunicazione costituiscono elementi essenziali del progetto.
7. Le spese di personale sono ammissibili per una quota non superiore al 20% del totale delle spese ammesse a contributo e con rendicontazione forfetaria.

L'importo delle spese di personale ammesso a contributo è determinato dalla Giunta tenuto conto della complessità e della durata dei progetti, applicando la metodologia riportata nella Tabella 1 allegata al presente regolamento.

### **Art. 13**

#### **Istruttoria della domanda**

1. Qualora si tratti di iniziative inserite nel programma annuale delle attività promozionali, di cui al precedente articolo 11 comma 3, l'istruttoria delle singole domande di contributo, condotta ai sensi della Legge 241/1990 e volta ad accertare l'esattezza dei dati in esse contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito, è assegnata al responsabile dell'U.O. competente individuata dal Segretario Generale.
2. Il responsabile del procedimento, ove sia necessario, provvede alla richiesta – anche per le vie brevi – di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.



3. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale perché la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che delibera, salvo casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.
4. L'istruttoria delle domande deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse. In caso di richiesta di eventuale documentazione integrativa i termini si sospendono per il periodo indicato dal Responsabile dell'U.o. competente (massimo 30 giorni) decorso il quale riprende a decorrere il termine residuo.

#### **Art. 14**

##### **Adozione della deliberazione per la concessione dell'intervento**

1. I provvedimenti per la concessione degli interventi camerale di cui al precedente art. 11 comma 3 sono di competenza della Giunta.
2. La deliberazione deve, in particolare, indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse del provvedimento deve essere illustrata, in ordine cronologico: sequenza dei fatti, data della domanda e suoi contenuti, istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta. Infine va verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione dell'intervento camerale, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.
3. Il dispositivo deve indicare:
  - a) il soggetto beneficiario, l'importo del contributo, espresso in percentuale massima sui costi preventivati ed ammessi; qualora si tratti di assumere una o più voci di spesa a carico del bilancio camerale, le stesse devono essere individuate e deve essere quantificato l'importo massimo della spesa ammissibile;
  - b) la precisazione che l'importo viene erogato in base alla percentuale massima di cui al punto a) sulle spese effettivamente sostenute a consuntivo; qualora dette spese a consuntivo risultassero inferiori a quelle dichiarate nel preventivo l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione allo scostamento verificato;
  - c) la precisazione che la liquidazione dell'intervento è comunque subordinata alla presentazione dell'apposita modulistica per la rendicontazione;
  - d) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione;
  - e) i codici identificativi rilasciati dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato previsto dall'art. 52, comma 1, Legge 24/12/2012 n. 234 e s.m.i. e regolamentato dal DM 31 maggio 2017 n. 115, nonché il codice unico di progetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 11 della Legge 16/01/2003 n. 3.
4. In deroga da quanto previsto al precedente comma 3 lett. c), in caso di progetti aventi durata



superiore a dodici mesi, potranno essere concesse anticipazioni nel limite massimo del 50% del contributo ammesso, previa presentazione di idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento dell'iniziativa.

## **Art. 15**

### **Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo.**

#### **Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati**

1. La comunicazione al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine all'intervento avviene con lettera a firma del Presidente in cui sono specificati l'entità del contributo concesso, in valore ed in termini percentuali sulle spese ammesse ed ogni altra condizione o informazione inerente la gestione dello stesso.
2. Con la medesima comunicazione il soggetto beneficiario viene invitato a trasmettere all'ufficio competente, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la decadenza del contributo, l'apposita modulistica per la rendicontazione, debitamente compilata e sottoscritta. Detto termine può essere prorogato per una sola volta su preventiva richiesta motivata del soggetto beneficiario, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Nel caso di assunzione diretta di spese a carico del bilancio camerale, in luogo della documentazione di cui sopra, il soggetto beneficiario deve far pervenire, unitamente alla fattura, una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, nella quale siano indicati i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi ed agli scopi dell'iniziativa stessa, nonché i risultati sul piano dell'economia provinciale.
3. Nel caso di contributi ai soggetti pubblici il termine tassativo, pena la decadenza, per la presentazione della documentazione è di 60 giorni, prorogabili su preventiva richiesta motivata, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
4. Il contributo concesso può essere ridotto o revocato, con provvedimento adottato dalla Giunta su proposta del Dirigente:
  - a) Nel caso di minori spese rispetto a quelle ammesse il contributo viene proporzionalmente ridotto; ove l'iniziativa sia stata realizzata per un importo inferiore al 50% delle spese ammesse a contributo il contributo è revocato;
  - b) ove l'iniziativa si sia discostata nella sua realizzazione da quanto preventivato, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi dichiarati in sede di domanda o assegnati nel provvedimento di ammissione a contributo, lo stesso può essere decurtato e, nei casi più gravi, revocato;
  - c) nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo il contributo camerale è decurtato, fino all'ottenimento del pareggio.



#### **Art. 16**

##### **Pubblicità**

1. Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, artt. 26 e 27 e s.m.i. nella apposita sotto-sezione “Sovvenzioni e contributi” dell’“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale camerale viene pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari, con l’ammontare dei contributi finanziari camerali erogati.
2. Nella predetta sotto-sezione, in un’ottica di completa trasparenza, viene altresì pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari di contributi camerali di importo inferiore a quello stabilito dai predetti articoli di legge.

#### **TITOLO IV**

##### **CONCESSIONE DI PATROCINIO**

#### **Art. 17**

##### **Criteri generali**

1. Il patrocinio della Camera di Commercio di Sondrio costituisce attestazione di sostegno morale ad iniziative di varia natura ritenute meritevoli, anche indirettamente, ai fini della promozione dell’economia provinciale in genere.
2. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all’iniziativa specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente alla durata della stessa.
3. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e non attribuisce al soggetto richiedente alcun vantaggio economico.
4. La concessione del patrocinio è di competenza della Giunta camerale. Nei casi di motivata urgenza provvede il Presidente, che ne riferisce alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
5. La concessione del patrocinio comporta l’obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire nel materiale informativo dell’iniziativa patrocinata il logo della Camera e la dicitura “con il patrocinio della Camera di Commercio di Sondrio”. In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del materiale informativo, il soggetto richiedente deve sottoporre le relative bozze alla Camera di Commercio per il benestare alla pubblicazione.

#### **TITOLO V**

##### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 18**

##### **Privacy**

1. L’acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Camera di Commercio avvengono



nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza dei dati.

## **Art. 19**

### **Normativa comunitaria – Regime applicato**

1. I contributi alle imprese qualificabili quali aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e come tali individuati in sede di approvazione del bando/avviso/iniziativa, ecc. oltre a rispettare le norme del presente Regolamento devono essere concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
2. I suddetti contributi possono quindi essere concessi con le seguenti modalità, alternative tra loro ed espressamente individuate nel bando/avviso/misura approvato dalla Giunta:
  - a) in regime "De Minimis", come disciplinato per i diversi settori produttivi dai Regolamenti comunitari vigenti alla data di approvazione.

In tal caso e fino all'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato l'impresa, in sede di presentazione della domanda e al momento della liquidazione, deve dichiarare gli eventuali contributi concessi all'impresa in regime "De Minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, che non devono superare il massimale previsto dal Regolamento comunitario "de minimis" applicato al contributo oggetto di domanda.

L'impresa non può beneficiare del contributo se con esso si superano i massimali (neppure per la parte che non supera i massimali).

Rientrano nel massimale "de minimis" i contributi assegnati e liquidati al soggetto beneficiario, nonché quelli assegnati e non rifiutati formalmente dallo stesso, la cui liquidazione sia sottoposta ad una successiva valutazione da parte dell'Amministrazione concedente.

- b) in esenzione nel rispetto di regolamenti di esenzione adottati dal sistema camerale.

## **Art. 20**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio camerale.



Tabella 1 – allegata al “Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi”: classificazione delle fasce di complessità e durata

Tipologia di progetto	Spese di personale riconoscibili (minimo - massimo)
Progetti semplici: caratterizzati da fasi di ideazione, progettazione e gestione non complessa; periodo di realizzazione delle attività non superiore a 30 gg.	Non riconosciute - 5%
Progetti complessi: caratterizzati da fasi di ideazione, progettazione e gestione complesse; periodo di realizzazione delle attività superiore a 30 gg. e inferiore a 90 gg.	5% - 10 %
Progetti altamente complessi: caratterizzati da fasi di ideazione, progettazione e gestione altamente complessi; periodo di realizzazione delle attività superiore a 90 gg.	10% - 20%